

COMUNE DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI

PREAMBOLO

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici, disciplinato dalla legge 25/03/1959 n° 125, si svolge ora anche secondo le disposizioni della Legge regionale del 10/02/1988 n° 21 e del relativo regolamento tipo per i mercati all'ingrosso giusta deliberazione del Consiglio Regionale del 12/12/1988 n° 93/13 e successive modifiche ed integrazioni.

Ciò per effetto del trasferimento alle Regioni operato dal D.P.R. 24/07/1977, n° 616, delle funzioni amministrative in tale materia.

La disciplina del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici nel Comune di Giulianova è pertanto regolamentato dalla citata legge n°125 del 1959 , dalla legge regionale n°21 e dal relativo regolamento che di seguito viene indicata semplicemente"legge" nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dalle altre norme in esso di volta in volta richiamate.

ART. 1

DEFINIZIONE DEL MERCATO

Gli edifici, le attrezzature, le banchine e gli altri impianti e servizi, siti in Giulianova - Porto e posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ittici, costituiscono il Mercato per il commercio all'ingrosso della produzione dei prodotti stessi ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge.

Nel prosieguo del presente regolamento il mercato per il commercio all'ingrosso della produzione dei prodotti ittici di Giulianova - Porto viene denominato semplicemente "Mercato".

Ente istitutore del Mercato è il Comune di Giulianova ed i proventi della gestione stessa debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al buon funzionamento ed alla manutenzione del Mercato e dei suoi servizi ed al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

ART. 2

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

La denominazione generica "PRODOTTI ITTICI", usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.

Il commercio all'ingrosso dei molluschi terrestri (chioccioline e lumachine), delle rane e di esche vive e conservate, è pure soggetto alle norme del presente regolamento.

Per la definizione di "commercio all'ingrosso" si fa riferimento al D.P.R. dell'11/06/1971 n° 426 e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio.

ART. 3

COMMERCIO ALL'INGROSSO FUORI DEL MERCATO

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con l'osservanza della legge e degli articoli del presente regolamento che attengono:

- a - alla vigilanza ed al controllo igienico-sanitario;
- b - al calendario ed orario per le operazioni mercatali;
- c - alla scarica dei rifiuti ed ai servizi igienico-sanitari;
- d - alla commercializzazione dei prodotti, alla confezione dei colli e delle derrate, alla rilevazione dei prezzi ed alla compilazione delle statistiche che dovranno essere trasmesse sistematicamente agli uffici preposti a cura del Comune di Giulianova;
- f - agli strumenti di pesatura;
- g - ai mezzi di trasporto

Chi pratica l'attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ittici fuori dal mercato deve farne preventiva denuncia alla A.S.L. n°5.

E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui all'art. 2 entro un raggio di m 500 dal mercato durante le ore di funzionamento dello stesso.

ART. 4

GESTIONE DEL MERCATO

Il mercato viene gestito da quell'Ente costituito con apposito e specifico provvedimento del Comune di Giulianova, in attuazione del disposto dell'art. 5 della legge.

Il bilancio sulla gestione del mercato, nei termini e con i criteri precisati nel detto provvedimento, deve essere sottoposto annualmente all'approvazione del Comune di Giulianova.

ART. 5

COMMISSIONE DI MERCATO

Presso il mercato può essere istituita un'apposita commissione presieduta dal Sindaco del Comune di Giulianova o da un suo delegato.

La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta dai seguenti membri:

- a - due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno della minoranza;
- b - un rappresentante delle associazioni degli operatori commerciali all'ingrosso designato dalle rispettive organizzazioni commerciali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nella Regione Abruzzo;
- c - un rappresentante delle associazioni degli operatori al dettaglio designato dalle rispettive organizzazioni commerciali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nella Regione Abruzzo;
- d - un rappresentante dei sindacati dei lavoratori designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale ed operanti nella provincia;
- e - un rappresentante designato dalle centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale ed operanti nella Regione Abruzzo;
- f - due rappresentanti degli armatori non commercianti di cui uno designato dall'associazione dei produttori della pesca più rappresentativa a livello locale ed uno nominato dai produttori non associati;
- g - il responsabile del settore veterinario della A.S.L. di zona o altro medico veterinario da questi delegato di volta in volta;
- h - il responsabile del settore igiene pubblica della A.S.L. di zona o altro medico da questi delegato di volta in volta;
- i - un rappresentante dei marinai dipendenti ed operanti nel comparto del porto del Comune di Giulianova;
- l - un rappresentante della cooperativa facchini del mercato ove esistente;
- m - il rappresentante dell'ufficio marittimo o suo delegato;
- n - Quattro rappresentanti dell'organismo di gestione.

La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno, per lo svolgimento di particolari e specifici compiti, sottocommissioni e comitati tecnici, presieduti dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato.

Alle sedute della Commissione, della sottocommissione e del comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato.

Ai lavori di detti organismi, inoltre, possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti dei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

La Commissione dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Un dipendente del Comune di Giulianova, almeno di fascia "C" designato dall'Ente Gestore funge da segretario della Commissione, sottocommissione e comitato tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso nella riunione successiva. Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione è trasmessa al Comune ed al Direttore del Mercato.

I membri della Commissione non possono partecipare alla trattazione di argomenti nei quali siano personalmente interessati.

Ai membri della Commissione non spetta alcuna indennità.

Le spese per il funzionamento della Commissione di mercato sono a carico dell'Ente gestore.

ART. 6

FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE MERCATO

La Commissione di mercato, di cui al precedente art. 5, è convocata dal Presidente di regola una volta ogni sei mesi ed ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dall'Ente gestore o dal Direttore del Mercato.

Gli inviti per le riunioni, recanti gli ordini del giorno, debbono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salvo eventuali convocazioni d'urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore.

Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione stessa.

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo (esplicitato al Presidente) non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti senza possibilità di essere rieletti.

I membri dichiarati decaduti verranno sostituiti con provvedimento del Consiglio Comunale, su segnalazione della stessa organizzazione rappresentata in seno alla Commissione, del membro o dei membri decaduti.

Il mandato dei Commissari nominati in sostituzione dei membri deceduti, dimissionari o decaduti dura per il periodo di validità del mandato della Commissione di mercato.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

La Commissione di mercato ha il compito di:

- 1° -Esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti ed i controlli necessari ed adottare o ratificare i provvedimenti di cui al presente regolamento e quant'altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato;
- 2° - Collaborare con la Commissione Regionale per i Mercati nell'ambito di compiti previsti dall'art. 4 della legge;
- 3° -Proporre agli Enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 4° - Esprimere il proprio parere all'Ente gestore per quanto di competenza;
 - a - sugli orari delle operazioni di Mercato;
 - b - sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;
 - c - sui canoni di concessione dei punti di vendita e sui livelli minimi di attività annuale;

- d - sulle tariffe dei servizi di Mercato;
- e - sul regolamento di Mercato suggerendo eventuali modifiche;
- f - sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di Mercato;
- g - su ogni altra questione riguardante il commercio del Mercato all'ingrosso;
- h - sull'osservanza delle norme di qualità ed igienico-sanitarie;
- i - sul bilancio di gestione preventivo e consuntivo annuale;
- l - sull'istituzione di nuovi servizi di Mercato;
- m - la Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro e non oltre trenta giorni dalla data della eventuale richiesta;
- n - la Commissione, inoltre, esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 7

DIRETTORE DEL MERCATO

Al Mercato è preposto un Direttore che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi in adempimento delle deliberazioni dell'Ente gestore ed in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento.

La sua nomina avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami e sono ammessi a concorrere esclusivamente coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, biologia, scienze agrarie o diploma di laurea equipollente. Sono inoltre ammessi al concorso, in deroga al possesso del titolo di studio, anche coloro che dimostrino di aver svolto soddisfacentemente le funzioni di Direttore di un Mercato all'ingrosso con gestione pubblica per almeno cinque anni purché in possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore del Mercato sono regolati dall'Ente gestore e, comunque, il trattamento economico dovrà essere pari a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva di massimo livello preposti ad una unità amministrativa.

L'esame di concorso viene sostenuto innanzi ad una commissione alla cui nomina provvede lo stesso Ente gestore.

Fra le materie d'esame del concorso devono essere comunque comprese le seguenti:

- a - il commercio nei suoi aspetti diversi nell'ambito C.E.E.;
- b - la statistica;
- c - il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel Mercato;
- d - la legislazione relativa con speciale riferimento alle norme igieniche e sanitarie;
- e - legislazione del lavoro e previdenza sociale;
- f - elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale;
- g - legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.

Il direttore del Mercato deve prestare la propria opera esclusivamente nel disimpegno delle mansioni istituzionalmente di sua competenza. Egli non può effettuare consulenze tecniche né svolgere attività commerciali od altre attività incompatibili con la funzione da lui svolta nel Mercato stesso salvo eventuali deroghe dell'Ente Gestore.

ART. 8

COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore ed alle decisioni ratificate dall'Ente gestore adottate dalla Commissione di Mercato.

Egli sovrintende a tutto il personale addetto al Mercato ed in tale sua funzione propone all'Ente gestore:

- a - l'assegnazione del personale in relazione alle effettive esigenze del mercato;
- b - i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
- c - i turni e gli orari di lavoro;
- d - le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

Al Direttore del mercato, inoltre, sono attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1° - accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2° - curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3° - vigilare che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4° - curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal sanitario preposto al servizio igienico-sanitario;
- 5° - accertare che tutte le operazioni di compra vendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 6° - intervenire per redimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 7° - autorizzare, in casi eccezionali e giustificati, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 8° - disporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
- 9° - accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale o giuridico;
- 10° - accertare, a richiesta degli interessati, la specie e la qualità delle merci rilasciandone certificazioni;
- 11° - vigilare perché l'attività dei commissionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e regolamento;
- 12° - vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e reprimere altre eventuali frodi;
- 13° - eseguire e/o disporre saltuarie ispezioni nell'ambito territoriale di competenza nelle ore di chiusura. ed in particolare in quelle notturne per accertare la perfetta normalità di mercato, il pieno rispetto della legge, del regolamento e delle normative vigenti anche con la collaborazione di forze esterne e, in casi particolari ed urgenti, disporre ed adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone, quindi, all'Ente gestore;
- 14° - predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;
- 15° - curare, in modo particolare, la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione di mercato;
- 16° - adottare, nei casi gravi ed urgenti, i provvedimenti di cui all'art.29 del regolamento 92/13 del 12/12/1998 della Regione Abruzzo a carico di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;

- 17° - emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni in conformità alle proprie attribuzioni ;
- 18° - esercitare la Polizia Amministrativa nell'ambito territoriale del mercato a mezzo di VIGILI urbani, Vigili Sanitari, Agenti Annonari e qualsiasi altro soggetto adeguato messi a sua disposizione;
- 19° - svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento;
- 20° - esercitare il controllo sulle operazioni di facchinaggio anche attraverso l'esame dei documenti e delle registrazioni del concessionario del servizio;

Il Direttore può, altresì, far allontanare dai Vigili Urbani in servizio, in via provvisoria, qualsiasi persona che, diffidata, col suo contegno turbi il regolare funzionamento del mercato o persista nel trasgredire alle disposizioni del presente regolamento relativo all'ordine interno.

Sono altresì compiti specifici del Direttore, per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente regolamento, quelli stabiliti dall'art. 7 del D.M. 10/06/1959, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°170 del 18/07/1959, nonché il controllo della conformità delle derrate alle norme comunitarie vigenti.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Funzionario più elevato in grado facente parte dell'organico della direzione del mercato.

Per la sostituzione del Direttore per un periodo superiore ai trenta giorni si provvederà con formale deliberazione dell'Ente gestore.

ART. 9

ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il Direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio e salariato, gerarchicamente da lui dipendente e messi a disposizione dall'Ente gestore tenuto conto delle effettive esigenze del mercato stesso.

La nomina, lo stato giuridico ed economico, l'entità organica e le modalità di assunzione di tale personale è determinata dall'Ente gestore del quale il personale stesso è dipendente.

Tutto il personale impiegato nel mercato stesso presta la sua collaborazione al Direttore nello svolgimento dei compiti allo stesso affidati e secondo le disposizioni dal medesimo impartite.

Il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Giulianova distacca presso il mercato un idoneo numero di Vigili di particolare competenza in ordine ai servizi che l'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore, determina.

I Vigili Urbani debbono attenersi alle istruzioni impartite dal Direttore per la più corretta ed esatta applicazione del regolamento e dipendono dallo stesso per quanto di competenza. Essi, in particolare, segnaleranno direttamente al Direttore le eventuali irregolarità riscontrate, le contravvenzioni elevate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento del mercato.

Il Direttore ed i Funzionari specificatamente designati dall'Ente gestore, nei limiti del servizio assegnato, assumono la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.221 del codice di procedura penale. Essi esibiscono, ben in vista, una tessera di riconoscimento rilasciata dall'Autorità competente.

Il personale tutto, impiegatizio o salariato, impiegato presso il mercato ittico, secondo la rispettiva qualifica ed i turni di servizio emanati dal Direttore deve:

- 1° - vigilare affinché siano impediti danni o manomissioni ai muri, agli impianti interni od esterni ed ai serramenti del mercato, nonché ai mobili, agli attrezzi etc. di proprietà dell'Ente gestore collocati nei locali degli uffici e servizi del mercato;
- 2° - impedire l'asporto dai suddetti locali e dal mercato di mobili, attrezzi, arredi etc. senza il consenso del Direttore;
- 3° - tenere in consegna le chiavi di tutti i mezzi di chiusura degli ingressi esterni ed interni degli edifici del mercato, dei locali, degli impianti e degli uffici ad eccezione di quelli assegnati a privati, essendo personalmente responsabili della tenuta e dell'uso di dette chiavi che non debbono essere consegnate a persone estranee;
- 4° - informare il Direttore dell'inizio e del termine di tutti i lavori da chiunque ordinati ed eseguiti nell'ambito del mercato, impedendo l'inizio e la prosecuzione di quelli che eventualmente non fossero stati regolarmente autorizzati dall'Ente gestore salvo le riparazioni urgenti;
- 5° - provvedere all'apertura e chiusura degli ingressi del padiglione delle aste secondo gli orari stabiliti, segnalando l'inizio o la fine della contrattazioni, nonché all'apertura e chiusura delle porte e finestre degli uffici e locali di uso comune;
- 6° - provvedere all'azionamento di tutti gli impianti generali di illuminazione, acqua dolce e salata, forza motrice, riscaldamento etc. impedendo ogni consumo inutile o spreco e segnalando immediatamente al Direttore i guasti e gli irregolari funzionamenti;
- 7° - sorvegliare le esecuzioni delle pulizie giornaliere e periodiche nell'ambito e nelle immediate adiacenze del mercato, nei locali degli uffici e dei servizi, nei magazzini, negli ambiti comuni etc. accertandosi che esse siano compiute secondo le disposizioni del Direttore e riferendo al medesimo ogni eventuale manchevolezza del personale addetto a tale lavoro o degli utenti del mercato;
- 8° - sorvegliare gli ingressi del mercato, impedendo l'accesso alle persone sprovviste di tessera, nonché l'abbandono e la sosta abusiva dei veicoli segnalando ai Vigili gli eventuali inadempimenti;
- 9° - esplicitare mansioni di usciere presso l'ufficio della Direzione, provvedendo anche a recapitare e ricevere la corrispondenza d'ufficio, nonché lettere ed oggetti indirizzati agli utenti del mercato, qualora sia assente il destinatario;
- 10° - provvedere alle piccole riparazioni ed alle operazioni di manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti e collaborare con ditte ed imprese private incaricate dell'esecuzione di lavori all'interno del mercato;
- 11° - provvedere al controllo delle bolle di accompagnamento della merce introdotta ed al controllo delle rimanenze eventuali;
- 12° - svolgere ogni altra mansione richiesta dalle esigenze del servizio ed ordinata dal Direttore, annotando sull'apposito registro ogni novità, irregolarità o inconveniente riscontrati durante il servizio che debbono essere riferiti al Direttore stesso.

Tutto il personale addetto al mercato, ad eccezione del Direttore, nelle ore di servizio, deve indossare l'uniforme prescritta e fornita dall'Ente gestore.

Tutto il personale addetto al mercato, a qualunque titolo presente nello stesso, non può acquistare prodotti durante il servizio né chiedere o ricevere regalie.

ART. 10

SERVIZI DI VERIFICA DEL PESO

All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso. La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature

presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima ed all'atto delle consegne delle merci ed alla presenza degli interessati.

Il Direttore, dopo la verifica, rilascia, su richiesta, una dichiarazione degli accertamenti eseguiti.

SERVIZI DI MERCATO

ART. 11

L'Ente gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato, salva la facoltà di dare in concessione, privilegiando a parità di condizioni, le forme cooperative, i seguenti servizi:

- 1° - il servizio di facchinaggio, traino e trasporto nell'ambito di tutto il territorio di competenza del mercato stesso;
- 2° - il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali ed impianti del mercato;
- 3° - il servizio di pulizia del mercato;
- 4° - il servizio di bar e ristoro se presente;
- 5° - il servizio frigorifero;
- 6° - il servizio di presa e consegna di vagoni ferroviari ed imballaggi;
- 7° - il servizio di distribuzione dei carburanti e lubrificanti se presente;
- 8° - il servizio di cassa del mercato;
- 9° - il servizio di posteggio per veicoli ed automezzi;
- 10° - il servizio di pubblicità;
- 11° - il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- 12° - il servizio di rifornimento e ricambio cassetame ed affini scelti dall'Ente gestore;
- 13° - ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le eventuali concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore ed il concessionario.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub concedere il servizio assunto.

ART. 12

VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed all'accertamento dei requisiti dei prodotti immessi nel mercato sia freschi che trasformati o comunque conservati, nonché alla verifica della loro commestibilità, provvedono, sulla base delle normative vigenti in materia, i competenti Uffici Sanitari della AS.L. n°5 di Giulianova.

Dall'inizio delle contrattazioni e fino al termine di esse il servizio di vigilanza sanitaria del mercato deve essere costantemente assicurato con la presenza di almeno un ispettore d'igiene.

L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio di vigilanza igienico-sanitaria i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

L'Ufficio di vigilanza igienico-sanitaria può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolare destinazione sotto

debito controllo rilasciandone, a richiesta, certificazione al venditore.

Sono comunque sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalità stabilite dalla legge e dalla competente autorità sanitaria, i prodotti ittici sbarcati indipendentemente dalla loro provenienza o destinazione, nonché ogni altro prodotto ittico proveniente dall'estero o da altri Comuni nonché i prodotti ittici destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato.

Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dall'Autorità sanitaria.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dall'Ufficio sanitario che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della predetta visita sanitaria di controllo.

La vendita di molluschi eduli avviene nel rispetto della specifica normativa sanitaria. Il mercato dispone di una sala di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi al libero consumo a seguito della visita di controllo sanitario.

I prodotti ittici provenienti da altri Comuni o Nazioni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario secondo le modalità stabilite dall'Autorità Sanitaria.

Il trasporto dei prodotti fuori dal mercato avviene, previo accertamento da parte dell'Ufficio Sanitario, a mezzo veicoli aventi i requisiti stabiliti dalle disposizioni sanitarie e legislative regolamentari ed amministrative vigenti in materia.

I prodotti ittici che dal Veterinario o dagli Ispettori d'Igiene sono reperiti in condizioni di sospetta commestibilità e riconosciuti tali da poter nuocere alla salute pubblica vengono sequestrati e distrutti previo trattamento denaturizzante, sotto la diretta sorveglianza del Veterinario o degli Ispettori d'Igiene.

Il Direttore del mercato, in temporanea assenza del Veterinario può, su segnalazione, imporre la sospensione della vendita dei prodotti non commestibili o sospetti.

Fanno parte integrante del presente articolo tutte le disposizioni in materia previste dal regolamento del Servizio Veterinario del Comune di Giulianova.

ART. 13

OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO

Le operazioni di facchinaggio, intendendosi come tali il carico, lo scarico, il trasporto e lo spostamento delle merci all'interno del mercato e nelle aree di pertinenza dello stesso così come previste dal presente regolamento, sono svolte direttamente dall'Ente gestore o date in concessione, con preferenza alle cooperative. In quest'ultimo caso l'Ente gestore stabilisce le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.

Il concessionario delle operazioni di facchinaggio è obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni inserite nell'apposito disciplinare e nell'apposita convenzione che l'Ente gestore redige all'atto della concessione. Il concessionario è tenuto ad osservare, inoltre, tutte le disposizioni impartite dal presente regolamento e quelle eventualmente impartite dal Direttore del mercato.

Gli operatori alle vendite possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti solo ed esclusivamente nell'ambito dei rispettivi punti vendita.

Per ambito dei punti vendita si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato.

Gli operatori che vogliono avvalersi della facoltà prevista dal precedente capoverso debbono, però,

preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente fossero commesse dal personale di cui al comma precedente.

I facchini tutti, per essere ammessi ad esercitare l'attività nel mercato, debbono aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età ed essere in regola con le norme sanitarie relative agli operatori del settore. A tal fine dovranno essere sempre in possesso del libretto sanitario aggiornato e del certificato previsto dall'art.121 del testo unico delle leggi di P.S.

Debbono, inoltre, dimostrare di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrare, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività

Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti degli operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e le altre prescrizioni impartite dall'Ente gestore e dal Direttore del mercato. Essi, qualora contravvengano a tali disposizioni o violino le norme del presente regolamento o, comunque, turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a - la sospensione dal mercato da 1 a 10 giorni disposta dal Direttore del mercato;
- b - nei casi gravi l'esclusione dal mercato disposta dall'Ente gestore, sentito il Direttore e la Commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi a seconda la tariffa proposta ed approvata nei modi previsti dall'art.9 della legge 125/59.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico ed il trasporto e non possono imporre la loro opera né possono, se richiesti, rifiutarla.

Durante la loro permanenza nel mercato o nelle aree e magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente gestore e concordata per la foggia ed il colore.

ART. 14

SERVIZIO DI POLIZIA

Il servizio di Polizia nel mercato è assicurato da un sott'ufficiale dei Vigili Urbani coadiuvato da 3 (tre) vigili posti, dal Comune di Giulianova, alle dipendenze funzionali del Direttore del mercato.

Il sott'ufficiale ed i vigili urbani comandati presso il mercato ittico, pur dipendendo disciplinarmente dal Comando del Corpo, sono tenuti all'osservanza degli orari di servizio ed all'esecuzione delle disposizioni e delle incombenze stabilite dal Direttore del mercato.

In particolare essi:

- a - assicurano il mantenimento dell'ordine pubblico nella zona del mercato, nelle immediate adiacenze e nel territorio di pertinenza del mercato stesso nonché l'osservanza, da parte degli operatori e dei frequentatori, delle norme di legge e di regolamento attinenti al mercato stesso;
- b - prestano la loro collaborazione al Direttore nello svolgimento dei compiti a lui attribuiti e secondo gli ordini da lui impartiti;
- c - disciplinano, di concerto con l'Autorità marittima, l'approdo delle motopesca, la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno, nelle immediate adiacenze del mercato e nelle zone portuali di pertinenza del mercato stesso;
- d - impediscono l'ingresso nelle zone del mercato alle persone non regolarmente autorizzate nonché

di coloro che siano stati sospesi od esclusi dal mercato;
e - impediscono e reprimono qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del mercato anche sotto il profilo igienico-sanitario.

I vigili urbani addetti al mercato debbono riferire direttamente al Direttore del mercato od a chi ne fa le veci, per i provvedimenti del caso, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento dei servizi del mercato stesso.

Qualora, per il mantenimento dell'ordine pubblico, nell'interno del mercato, l'azione dei vigili urbani risultasse insufficiente, il Direttore può chiedere l'intervento dei competenti organi di Polizia.

ART. 15

CASSA DI MERCATO

Nel mercato è istituita una cassa per il servizio di tesoreria e le altre operazioni bancarie connesse con le contrattazioni commerciali.

La gestione è affidata ad un'azienda di credito, abilitata per legge, mediante apposita convenzione stipulata dall'Ente gestore.

Si applicano le disposizioni dell'art.12 della legge 25/02/1959, n°125 e quelle dell'art. 12 della legge 12/07/1938, n° 1487.

L'Istituto bancario gestore del servizio di cassa corrisponderà, per l'uso dei locali necessari, un apposito canone di concessione fissato con i criteri di cui all'art. seguente.

Un regolamento di cassa, che costituisce parte integrante della convenzione con l'Istituto bancario medesimo, determina le modalità, i meccanismi e le garanzie secondo le quali debbono svolgersi le operazioni di tesoreria e di cassa connesse con le attività di mercato, nonché l'entità dei diritti di tali operazioni.

Per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della cassa di mercato, ed a garanzia delle esposizioni di quest'ultima, è possibile istituire un apposito "fondo di garanzia".

Le modalità per la costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione di tale fondo, che è di proprietà dell'Ente gestore, sono fissate dall'apposito regolamento di cassa.

I Commercianti locali, per ottenere l'accreditamento dovranno effettuare un deposito di € 500,00=== (cinquecento) presso la cassa di mercato.

I Commercianti locali già accreditati dovranno adeguarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

I Commercianti non locali, per ottenere l'accreditamento, dovranno dimostrare alla cassa di mercato l'avvenuta copertura di credito presso la propria banca di provenienza.

I Commercianti non locali già accreditati dovranno adeguarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Per i Commercianti morosi per tre giorni in un mese, sarà disposta la sospensione da ogni attività di mercato per tre giorni con provvedimento definitivo da parte del Direttore del mercato.

Provvedimenti per infrazioni più gravi saranno adottati dall'Ente Gestore.

Gli eventuali fidi concessi potranno essere revocati in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della cassa di mercato senza bisogno di alcun preavviso. La revoca dovrà essere comunicata alla Direzione del mercato.

ART. 16

CORRISPETTIVI E TARIFFE

I proventi di gestione del mercato , costituiti dai diritti di mercato per la concessione dei posteggi di vendita e per l'uso dei locali comuni e delle attrezzature del mercato, dai canoni di concessione dei magazzini e degli uffici e dal corrispettivo per gli altri servizi svolti direttamente dall'Ente gestore sono fissati da quest'ultimo, sentito il parere della Commissione di mercato, in base alle leggi vigenti. Parimenti si procede per le tariffe dei servizi dati in concessione.

I corrispettivi e le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore del mercato, esposte in luogo pubblico adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti od esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Le somme eventualmente pagate in più sono restituibili.

ART. 17

RESPONSABILITA'

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli Operatori, i facchini ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato e, comunque, all'Ente gestore.

A loro carico l'Ente gestore può adottare le sanzioni previste nel presente regolamento.

ART. 18

VENDITORI E COMPRATORI

Sono ammessi al mercato ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell'Ente Gestore i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

VENDITORI

- 1 - i produttori singoli od associati, anche se non iscritti negli appositi elenchi, nonché le associazioni dei produttori costituite a norma di legge in forza dei regolamenti della C.E.E.;
- 2 - i commercianti all'ingrosso, i commissionari ed i mandatari ed astatori iscritti negli appositi albi;
- 3 -le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti della pesca regolarmente iscritte alle C.C.I.A.A.;
- 4 -gli Enti di sviluppo, le cooperative ed i loro consorzi,le società di approvvigionamento e di distribuzione e partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi;
- 5 - le associazioni dei produttori regolarmente riconosciute.

ACQUIRENTI

- 1 - i commercianti all'ingrosso;
- 2 - i commissionari ed i mandatari;
- 3 - commercianti al minuto singoli od associati;
- 4 - le aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti, regolarmente iscritte alle C.C.I.A.A.;

- 5 - gli enti comunali di consumo;
- 6 - le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi, le cooperative di consumo e loro consorzi, le unioni volontarie;
- 7 - i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Gli acquirenti, per essere ammessi ad operare nel mercato e che non operano come società devono presentare alla Direzione del mercato i seguenti documenti:

- a - iscrizione al R.E.C. presso la Camera di Commercio;
- b - copia autentica della licenza rilasciata dall'organo competente;
- c - iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalle C.C.I.A.A.;
- d - partita IV A;
- e - certificazione antimafia.

Gli acquirenti che operano sotto forma societaria, oltre ai documenti sopra descritti, devono presentare:

- a - copia autentica dello statuto aggiornato;
- b - atto costitutivo;
- c - certificato di iscrizione al Tribunale da cui risulti che la società non ha procedure penali od amministrative in corso e da chi è amministrata.

Per eventuali documenti non citati nel presente articolo o che non dovessero essere più necessari si fa comunque riferimento alle leggi vigenti in materia di commercio.

COMMISSIONARI

Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite, le cooperative ed i commissionari, iscritti negli albi di cui all'art.3 della legge 25/03/1959, n°125, che abbiano prestato cauzione dell'importo di € 250.00==(duecentocinquanta).

Le cooperative ed i concessionari assegnatari di posteggio di vendita nel mercato non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti ittici, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona pena la revoca dell'assegnazione.

I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti ittici, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Il Direttore del mercato è tenuto a segnalare eventuali violazioni accertate all'Ente gestore per la cancellazione dell'interessato dagli albi di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, salvo quanto previsto dalla legge 192/77 sulla vendita dei molluschi. In ogni caso, dell'esatta osservanza delle note di qualità e di vendita dei prodotti, anche sotto l'aspetto giuridico e fiscale dell'operazione commerciale, è responsabile il detentore dei prodotti, assegnatario del posteggio di vendita, sia esso cooperativa o commissionario.

ART. 20

ACCESSO AL MERCATO

Il Direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato ed ai loro dipendenti e coadiutori apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso Direttore firmato che deve essere esibito permanentemente ben in vista.

Sul tesserino devono essere indicate:

- a - le generalità del titolare;
- b - il titolo di ammissione al mercato;
- c - il periodo di validità

Per il rilascio delle tessere di riconoscimento è dovuto il pagamento di un diritto di rimborso spese.

Il Direttore del mercato può autorizzare, eccezionalmente, l'ingresso ad altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata. In tal caso egli rilascia un permesso provvisorio.

Avverso il mancato rilascio del tesserino od il ritiro dello stesso è ammesso ricorso all'Ente Gestore che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Le tessere sono rinnovabili di anno in anno previo accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo precedente.

E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del mercato all'ingrosso a chi non è munito di tessera o di regolare permesso.

Il tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta dei Funzionari o degli Agenti della Direzione o di qualunque altra autorità preposta mostrando altresì, ove occorra, l'identità del possessore.

Tutte le persone che, nell'ambito del mercato, compiono operazioni che comportano la manipolazione od il contatto con i prodotti ittici, debbono aver ottenuto il rilascio della tessera sanitaria di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale n°92/13 del 12/12/1988, nonché del D.P.R. 26/03/1980, n°327.

ART. 21

DISCIPLINA DEGLI OPERATORI

I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti nell'albo tenuto dalla C.C.I.A. possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.

Le cooperative ed i commissionari possono effettuare vendite per conto terzi, ove specificatamente indicati alla Direzione del mercato dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25/03/1959, n°125 ed abbiano versato la prescritta cauzione.

Gli operatori esplicano personalmente la loro attività nel mercato e, sotto la loro responsabilità, possono farsi coadiuvare da familiari o da personale dipendente munito di tesserino d'ingresso a cura della Direzione, la quale, prima del rilascio, effettuerà d'ufficio gli accertamenti sulla posizione penale e di buona condotta dei richiedenti secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n° 125.

Gli operatori aventi personalità giuridica (società di capitali, consorzi, cooperative etc.) agiscono nel mercato tramite l'amministratore cui è conferita, da documento legalmente valido, la rappresentanza sociale. Tale rappresentante non può contestualmente disimpegnare, all'interno del mercato, le funzioni di dipendente, mandatario, coadiutore, delegato o socio di altri operatori del mercato stesso.

E' vietato l'accesso nella zona del mercato ai minori di anni 18 (diciotto) salvo le eccezioni di legge.

Quando un operatore agisce nel mercato tramite le cooperative ed i commissionari di cui all'art. 3 della legge 25/03/1959, n°125, le responsabilità derivanti dalle operazioni stesse vengono attribuite secondo le vigenti norme civili che regolano il contratto di commissione.

I dipendenti ed i coadiutori familiari degli operatori, non aventi la qualifica di commissionario, non possono operare nel mercato per conto degli operatori medesimi, ma solo prestare attività ausiliaria e lavorativa a favore degli stessi; tuttavia, in caso di comprovata malattia e necessità, il Direttore del mercato può autorizzare tali dipendenti o coadiutori ad operare in alternativa e per conto del rispettivo operatore, su richiesta scritta da parte di quest'ultimo. In tal caso il sostituto subentra nella posizione di dare ed avere del sostituito e questi resta responsabile in solido per gli atti compiuti da quello.

ART. 22

POSTEGGI DI VENDITA E BOX

Il mercato comprende attualmente:

- a - una sala di esposizione e di vendita;
- b - n° 214 postazioni di acquisto (tribuna) che si intendono parte integrante del posteggio da assegnarsi agli operatori;
- c - n° 16 box da assegnare, da parte dell'Ente gestore a commercianti e mandatari.

La Direzione propone all'Ente gestore, ogni qual volta lo ritenga necessario, le variazioni da apportare sia per quanto attiene ai requisiti degli aspiranti sia riguardo il numero dei posteggi di vendita.

La Direzione propone, altresì, i criteri per la rotazione dell'uso dei posteggi in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso.

L'assegnazione dei box è effettuata da parte dell'Ente gestore con il seguente criterio nei confronti degli utenti che ne fanno richiesta:

- 1 - grossisti con un minimo di acquisto annuo pari a € 100.000,00==== (centomila).
- 2 - minutanti ed ambulanti con un minimo di acquisto annuo pari a € 25.000,00==== (venticinquemila).

Ha diritto alla precedenza chi ha acquistato i prodotti ittici in maniera superiore durante l'anno.

ART. 23

CORRISPETTIVO PER L'USO DEI POSTEGGI E BOX

Il canone di concessione per l'uso di ciascun posteggio e box, fissato con la procedura di cui al precedente art. 16, deve essere pagato a rate mensili anticipate a mezzo addebito presso la Cassa mercato.

I diritti di mercato, costituenti il corrispettivo per la concessione dei posteggi di vendita e per l'uso degli impianti, locali ed attrezzature generali del mercato, anch'essi fissati con i criteri dell'art. 16, vengono corrisposti con la procedura di cui al presente regolamento.

All'atto dell'assegnazione di posteggi e box, l'assegnatario deve altresì provvedere ad effettuare un deposito cauzionale di importo pari a n°3 rate mensili del relativo canone di concessione.

Gli assegnatari dei box debbono provvedere, secondo il normale contratto di utenza stipulato direttamente con gli Enti interessati, al pagamento dei propri consumi individuali di energia elettrica, acqua, gas e telefono.

Restano a carico dell'Ente gestore gli oneri derivanti da manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali ed impianti generali del mercato.

ART. 24

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEI BOX E LIVELLI MINIMI DI ATTIVITA' ANNUALE

I posteggi ed i box vengono assegnati in concessione d'uso secondo i criteri stabiliti dall'Ente gestore per la durata di un triennio agli aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, sentita la commissione di mercato.

Le concessioni d'uso durano tre anni solari e si rinnovano tacitamente per il triennio successivo in mancanza di formale disdetta scritta da inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese di novembre.

La formale disdetta dell'assegnazione del posteggio di vendita deve obbligatoriamente essere comunicata qualora la ditta assegnataria, per tre anni consecutivi, non abbia venduto prodotti, per ogni posteggio completo assegnato, per un importo pari al 4% del volume complessivo d'affari registrato nel mercato. Eventuali livelli minimi di attività annuale più gravosi potranno essere applicati dall'Ente gestore in considerazione di particolari problemi funzionali di gestione, sentito il parere della Direzione, o su proposta di questa.

La formale disdetta dell'assegnazione dei box dei commercianti deve essere comunicata qualora la ditta assegnataria non abbia acquistato o venduto, per tre anni consecutivi, prodotti in mercato per un importo pari almeno all'1 % del volume d'affari complessivo del mercato stesso.

I posteggi od i box che si rendono disponibili vengono assegnati, a domanda, previo avviso da pubblicizzarsi per almeno quindici giorni a cura della Direzione del mercato, fra gli operatori del settore.

L'assegnazione viene effettuata dall'Ente gestore, vista la graduatoria predisposta dalla Direzione, il quale assegnerà i posteggi od i box tenendo presenti i seguenti criteri di priorità:

POSTEGGI (posto di vendita)

- 1 - ai produttori associati del Comune di Giulianova;
- 2 - alle associazioni di produttori di qualsiasi provenienza che frequentino o conferiscano i loro prodotti in forma costante al mercato ittico del Comune di Giulianova;
- 3 - ai commercianti all'ingrosso od ai commissionari regolarmente iscritti negli appositi albi tenuti dalla C.C.I.A.A..

POSTO DI COMPERA

- 1 - agl'interessati che, su domanda, hanno i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

I posti di compera, il cui numero è stabilito dall'Ente gestore, vengono assegnati per un tempo non superiore all'anno salvo tacito rinnovo.

A ciascun operatore non può essere assegnato più di un posto di compera.

BOX - MAGAZZINI

- 1 - Ai commercianti regolarmente iscritti nei registri di cui all'art.3 della legge 25/03/1959, n°125, tenuto conto della rilevanza e continuità dell'attività del richiedente desunte dal fatturato nel mercato (acquisti-vendite)negli ultimi tre anni, con precedenza agli operatori locali;
- 2 - alle aziende di lavorazione e trasformazione di prodotti ittici tenendo conto degli impianti di produzione, lavorazione e confezione, dei mezzi di trasporto e del personale impiegato.

ART. 25

CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI

Qualora l'assegnazione di un posto acquisto o di un box sia fatta a persona fisica essa è strettamente personale e non può essere ceduta ad alcuno.

La cessazione dell'attività o la morte dell'assegnatario dà diritto al coniuge ed ai figli di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite od agli acquisti nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora l'assegnazione sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Lo scioglimento della persona giuridica determina, in ogni caso, la decadenza dell'assegnazione.

Fermo restando il divieto di cessione di posti acquisto e box di cui al primo comma del presente articolo, in caso di trasformazione dell'impresa individuale in impresa a forma societaria, l'assegnatario, con il consenso dell'Ente gestore, può affidare la gestione della società fino a che l'assegnatario medesimo detenga la legale ed esclusiva rappresentanza della costituita società ed espliciti, personalmente, le attività nel mercato.

Parimenti, in caso di assegnazioni effettuate a favore di produttori singoli od associati, questi possono affidarne la gestione ad organismi cooperativi o consorzi costituiti fra tali organismi, sempre che rientri fra le loro finalità costitutive anche quella della gestione di posto di acquisto o vendita nel mercato pubblico per la commercializzazione all'ingrosso di prodotti conferiti dagli associati.

Durante l'affidamento della gestione di cui ai due precedenti commi il pagamento dei canoni e di altri corrispettivi dovuti all'Ente gestore è effettuato dall'organismo affidatario.

ART. 26

GESTIONE DEI POSTI ACQUISTI E DEI BOX

Il posto d'acquisto od il box deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalle persone di cui al 2° e 3° comma dell'articolo precedente.

Gli assegnatari debbono eleggere domicilio, agli effetti dei rapporti con l'Ente gestore, presso il rispettivo posto acquisto o box. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

Gli assegnatari dei box del mercato debbono consentire l'accesso al Direttore ed agli altri rappresentanti dell'Ente gestore, nonché agli altri Organi pubblici addetti alla vigilanza affinché possano verificare, alla presenza degli assegnatari o di chi per essi, l'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, nel presente regolamento ed in quello d'Igiene e possono far eseguire lavori o riparazioni ritenuti necessari per la manutenzione dei fabbricati e degli impianti.

Il posto acquisto ed il box di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della Ditta, ed indirizzo in conformità all'atto di assegnazione.

I box devono essere usati solo per il deposito, la manipolazione o preparazione dei prodotti, per il deposito dei vuoti e degli attrezzi necessari all'assegnatario per l'esercizio della propria attività.

Nei posti di compera e nei box è vietato eseguire qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

Durante le ore di chiusura assoluta del mercato nessuno deve rimanere all'interno dello stesso salvo autorizzazione da parte del Direttore del mercato.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura o specie senza la preventiva autorizzazione

dell'Ente gestore.

ART. 27

TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni dei posti acquisto e dei box cessano:

- a - alla scadenza;
- b - per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c - per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d - per scioglimento della società assegnataria;
- e - per morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 25 del presente regolamento.

L'assegnazione è revocata nei seguenti casi:

- 1° - cessione totale o parziale del posto vendita o del box a terzi;
- 2° - perdita dei requisiti prescritti dall'art. 25 del presente regolamento;
- 3° - a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- 4° - a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27/12/1956, n° 1423;
- 5° - a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene in tema di:
 - a - turbata libertà degli incanti;
 - b - inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
 - c - frode nelle pubbliche forniture;
 - d - contraffazioni, alterazioni od uso illecito di segni distintivi;
 - e - frode nell'esercizio del commercio;
 - f - frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti
- 6° - inattività completa nel posto acquisto o nel box per 30 (trenta) giorni consecutivi o per 60 (sessanta) giorni complessivi in un anno ovvero assenza ingiustificata dell'assegnatario per più di 60 (sessanta) giorni all'anno anche non consecutivi;
- 7° - gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 8° - accertata morosità di oltre 30 (trenta) giorni nel pagamento del canone stabilito per il box;
- 9° - inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, sentita la Direzione del mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

Cessata o revocata l'assegnazione, il posto vendita ed i box ed annessi devono essere riconsegnati all'Ente gestore, liberi da persone o cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione od alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posto vendita o del box è tenuto a rimborsare all'Ente gestore i danni arrecati al posto acquisto od al box stesso o ad ogni altro bene danneggiato.

ART. 28

CALENDARIO ED ORARIO DELLE CONTRATTAZIONI

L'orario ed il calendario del mercato sono fissati dall'Ente gestore su proposta del Direttore, sentita la commissione di mercato, e vengono affissi nel mercato stesso.

L'inizio ed il termine delle contrattazioni, annunciati da apposito segnale, possono essere ritardati od anticipati dal Direttore, rispetto all'orario stabilito nel calendario di cui al primo comma, soltanto in particolari circostanze.

Le contrattazioni non hanno luogo nei giorni festivi indicati nell'allegata **tabella "A"**.

Gli orari feriali e festivi del mercato, di chiusura assoluta, di inizio e termine delle contrattazioni, delle vendite dirette e di ingresso delle varie categorie di operatori sono quelli indicati nell'allegata **tabella "B"**.

Durante la chiusura assoluta nessuno può rimanere od entrare nel mercato salvo quanto disposto dal 3° comma dell'art.26.

Il Direttore ha facoltà di anticipare la vendita di alcune specie di molluschi e di crostacei particolarmente ingombranti ed aventi carattere stagionale, nonché di ritardare od anticipare, in particolari ed eccezionali circostanze, l'inizio ed il termine delle contrattazioni.

E' vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o contrattazione dei prodotti prima dell'orario di inizio delle contrattazioni tanto se i prodotti si trovino già nei posteggi di vendita o nei magazzini quanto se essi siano ancora da scaricare dai pescherecci o dai mezzi di trasporto.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici fuori dal mercato, quando viene attuato nei locali, magazzini, frigoriferi, centri di raccolta o di sbarco siti nelle immediate adiacenze del mercato, deve svolgersi secondo il calendario e gli orari di cui sopra.

Al di fuori di tale fascia territoriale il commercio stesso deve svolgersi nel rispetto del calendario e dell'orario per le operazioni mercantili fissati dalla Giunta Regionale.

ART. 29

INIZIO E TERMINE DELLE CONTRATTAZIONI

L'inizio ed il termine delle contrattazioni sono annunciate con apposito segnale.

ART. 30

INGRESSO AL MERCATO

Hanno libero accesso al mercato, nel rispetto degli orari e delle norme contenute nel presente regolamento, tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 20 del presente regolamento.

E' facoltà del Direttore del *mercato* consentire l'accesso nel mercato per giustificati motivi.

ART. 31

ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze od adiacenze:

- a - ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b - svolgere qualsiasi attività di lavorazione dei prodotti all'esterno dei magazzini o box;
- c - attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- d - introdurre cani od altri animali;
- e - sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
- f - tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni; recare offesa ai frequentatori, provocare liti etc.
- g - distribuire od affiggere stampati di qualsiasi genere non autorizzati;
- h - esercitare qualsiasi attività commerciale che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

I rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle categorie dei vari operatori, nonché il personale delle imprese concessionarie di servizi ed ogni altra categoria di persone che svolge la propria attività nel mercato a norma del presente regolamento, può affiggere avvisi e comunicazioni, previo consenso del Direttore del mercato, purché siano di interesse della categoria stessa, anche di carattere sindacale, in appositi albi o bacheche poste a disposizione dall'Ente gestore.

ART. 32

PULIZIA DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

Gli assegnatari dei posteggi, dei locali e degli annessi di loro pertinenza debbono curare che gli stessi siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

Al cessare delle contrattazioni i posteggi di acquisto debbono essere sgombrati al più presto per consentirne la rapida e completa pulizia.

La manipolazione e la preparazione dei prodotti da spedire debbono essere effettuate esclusivamente all'interno dei magazzini.

E' fatto obbligo agli assegnatari dei magazzini nei quali si effettua la manipolazione dei prodotti di dotare il magazzino stesso di appositi bidoni, idonei contenitori per i rifiuti e gli scarti di lavorazione, così come previsto dalle leggi e disposizioni vigenti.

ART. 33

INGRESSO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli od autocarri dei venditori che trasportano i prodotti destinati alla vendita nel mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura dei cancelli d'ingresso.

I veicoli od autocarri si devono disporre secondo le disposizioni impartite dal Direttore del mercato a mezzo dei Vigili. Essi, subito dopo lo scarico dei prodotti, dovranno uscire fuori dal mercato ed eventualmente sostare nel posto che sarà loro assegnato dai Vigili urbani.

I veicoli dei compratori non possono entrare nel mercato né ostacolare in alcun modo quelli dei venditori. Gli stessi dovranno sostare nei piazzali messi a disposizione dall'Ente gestore e seguire le indicazioni dei Vigili urbani preposti.

I prodotti destinati alla vendita debbono entrare nel mercato previa consegna da parte dei venditori agli addetti preposti di apposita nota di consegna dalla quale si evinca il nome del venditore e la quantità di casse che si vogliono porre in vendita.

Lo scarico e l'uso dei carrelli a mano per il trasporto dei prodotti all'interno del mercato è consentito solo ed esclusivamente agli addetti al servizio di facchinaggio; la stessa cosa dicasi nei confronti degli acquirenti.

Tutti i carrelli a mano debbono essere muniti di adatte ruote gommate.

E' vietato, all'interno della sala del mercato, l'uso di veicoli a motore.

La circolazione e la sosta dei veicoli nell'ambito del mercato sono, comunque, regolate dal Direttore del mercato con apposito ordine di servizio.

ART. 34

VENDITA DEI PRODOTTI

La vendita all'ingrosso dei prodotti introdotti nel mercato si svolge esclusivamente nel mercato mediante asta pubblica che viene svolta con sistemi meccanici od elettronici od a voce mediante astatori e/o fiduciari alle dirette dipendenze dell'Ente gestore.

Tutti i prodotti destinati alla vendita dovranno essere consegnati alla Direzione che provvederà a smistarli sui nastri di vendita.

I quantitativi minimi che possono essere immessi nel mercato per essere astati da parte dei motopesca non può essere inferiore al 75% dell'intero pescato pena l'esclusione.

I quantitativi minimi per ciascun acquirente sono stabiliti in un collo o cassetta per i prodotti comuni ed in Kg 10 (dieci) per gli altri prodotti.

L'ordine di vendita viene stabilito tramite sorteggio eseguito fra i produttori locali i cui motopesca fanno base a Giulianova o gli altri che, svolte le necessarie pratiche amministrative presso l'Autorità Marittima, fanno anch'essi base nel porto di Giulianova.

Le eventuali partite pervenute dai commercianti grossisti saranno vendute all'asta solo dopo quelle sbarcate dai motopesca locali ed esterni.

I commercianti grossisti possono scaricare il loro prodotto nel mercato per la vendita solo dopo che sia stato venduto tutto il pescato dei motopesca.

Il sorteggio viene effettuato, dopo averne dato annuncio con un apposito segnale acustico, di norma 15 (quindici) minuti prima dell'inizio dell'asta. Esso è diretto dal custode coadiuvato da un Vigile Urbano addetto al mercato o da altro personale dipendente comandato dal Direttore del mercato.

I produttori che non si presentano al sorteggio o si presentano in ritardo sono ritenuti rinunciatari ed il loro prodotto sarà venduto in coda all'ultimo sorteggiato anche se introdotto nella sala vendite.

Al sorteggio possono partecipare i produttori diretti od un loro dipendente regolarmente assunto o da altro incaricato purché munito di delega scritta presentata alla Direzione del mercato. In quest'ultimo caso il delegato non può rappresentare più di un motopesca.

In caso di errore involontario nel sorteggio da parte degli addetti dell'Ente gestore lo stesso sarà ritenuto nullo e verrà ripetuto senza nulla a pretendere da parte dei produttori o chi per essi.

Chiunque crea turbativa durante il sorteggio sarà immediatamente allontanato e, nei suoi confronti, saranno presi tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

Il produttore che, a sorteggio avvenuto, si rifiuta di vendere i prodotti o cerca, comunque, di ritardarne la vendita senza giustificazione plausibile viene considerato rinunciatario.

Non sono ammessi fra i produttori, ancorché consenzienti fra loro, scambi di numeri.

Sono vietate le vendite e le contrattazioni nel mercato e nelle sue pertinenze quando esse sono eseguite al di fuori della sala dell'asta o senza il rispetto degli orari e delle altre disposizioni in proposito stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Sono, altresì, vietate le vendite di prodotti ittici all'ingrosso a mezzo di autocarri, furgoni, imbarcazioni od altri veicoli e mezzi nelle immediate adiacenze del mercato e delle sue pertinenze.

E' vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.

E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici entro un raggio di metri 1.000== (mille) comprese le banchine portuali.

Nell'ambito di pertinenza del mercato ittico è vietata, negli orari delle operazioni d'asta, la sosta di veicoli di qualsiasi genere trasportanti prodotti ittici non destinati al mercato stesso o destinati alla commercializzazione fuori da esso.

ART. 35

MERCI IN VENDITA E RITIRO DEI PRODOTTI DAL MERCATO

Lo scarico della merce ha inizio con l'apertura del mercato.

I produttori all'ingrosso, nel mercato, sono tenuti a dichiarare per iscritto il numero delle casse di prodotto destinato alla vendita al Vigile Urbano o ad altro personale autorizzato dalla Direzione del mercato. Detta dichiarazione scritta deve essere presentata in duplice copia di cui una, vidimata dall'addetto del mercato, rimane al produttore per l'eventuale riscontro e l'altra resta al mercato.

La suddetta dichiarazione scritta deve contenere, altresì, il nome identificativo del motopesca che conferisce il prodotto per la vendita all'asta.

I produttori sono tenuti a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla Direzione del mercato e dal Veterinario preposto al mercato.

Ai produttori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti e rimasti invenduti al termine dell'asta senza dovere, per questo, corrispondere all'Ente gestore i pagamenti di qualsiasi natura salvo che per le eventuali prestazioni di facchinaggio e trasporto già rese. Il Vigile od altro personale preposto rilascia regolare verbale di riconsegna dov'è riportato il numero delle casse ritirate.

Il ritiro dal mercato dei prodotti invenduti può essere, tuttavia, vietato dal Veterinario del mercato per motivi di carattere igienico-sanitario.

Per le merci dichiarate non idonee all'alimentazione umana la Direzione del mercato rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre eventuali disposizioni impartite dall'Organo sanitario.

Il produttore, nel caso che il prezzo del prodotto in vendita non lo soddisfi, ha la facoltà di fermare l'asta dandone cenno all'astatore e di ritirare il prodotto stesso.

ART. 36

CERTIFICAZIONE DELLE DERRATE DEPERITE O NON AMMESSE NEL MERCATO

Per la mancata ammissione alla vendita delle merci non aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti è rilasciata apposita certificazione dai competenti uffici.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, sempre che il deterioramento non sia tale da impedirne agli effetti sanitari la commercializzazione, gli operatori possono chiedere apposito accertamento sull'esito del quale viene rilasciata regolare certificazione.

L'Ufficio Sanitario può stabilire il termine entro il quale deve essere effettuata la vendita dei prodotti che non si presentano in condizione di normale conservabilità.

I prodotti destinati alla distruzione sono avviati nell'apposito reparto del locale di osservazione per la successiva sollecita distruzione da effettuarsi con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dall'Autorità preposta.

Le spese relative a tutte le operazioni inerenti la distruzione del pesce sono a carico del venditore del pesce stesso.

Per le altre merci non idonee all'alimentazione umana l'Ente gestore rilascia, ad operazione avvenuta, un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle disposizioni dell'Organo Sanitario.

Dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita come quelle igienico sanitarie è, in ogni caso, responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

ART. 37

DERRATE AFFIDATE PER LA VENDITA

L'Ente gestore del mercato ittico può, per sua esclusiva scelta, provvedere direttamente alla vendita dei prodotti ittici avvalendosi della facoltà di trasformarsi in "Commissionario" .

Per la suddetta trasformazione l'Ente gestore è tenuto ad esplicitare il mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni di legge.

Il rapporto di commissionario che si instaura con il rispettivo committente è di natura privatistica ed è regolato dalle norme del Codice di Procedura Civile relative al contratto di commissione.

Al Commissionario spetta la provvigione del 6% (sei) sul prezzo di vendita che costituisce il corrispettivo delle prestazioni effettuate.

Il Commissionario deve presentare, per i prodotti venduti, al loro committente idonea documentazione contabile relativa alle vendite effettuate.

ART. 38

ATTIVITA' ED INTERVENTI DELL'ENTE GESTORE

L'Ente gestore, oltre al normale funzionamento delle strutture ed impianti di mercato, per garantire che lo stesso sia idoneo ed agibile allo svolgimento dell'attività di mercato così come elencate e descritte nella Legge e nel presente regolamento, deve provvedere anche alla manutenzione degli

stessi e, laddove se ne ravvisi la necessità, al loro riammodernamento o rifacimento.

L'Ente gestore, inoltre, può svolgere attività promozionali nel settore della pesca o dell'acquacoltura e collaborare con altri Enti alla ricerca o ad altre attività per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti e delle loro commercializzazioni.

ART. 39

FORMA DEI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE GESTORE

Le determinazioni adottate dall'Ente gestore del mercato, salvo i casi di gravità e d'urgenza in cui si può avvalere della forma verbale, debbono essere comunicate per iscritto al Direttore che è responsabile della loro esecuzione.

Non possono essere impartiti ordini direttamente al personale, salvo i casi d'urgenza; di questi il Direttore va comunque avvertito immediatamente.

I provvedimenti dell'Ente gestore che propongono modificazioni al presente regolamento debbono essere preventivamente sottoposti al parere della commissione di mercato. Il parere della commissione di mercato è inoltre obbligatorio in tutti quei casi in cui viene prescritto dal presente regolamento e dalla legge.

Le deliberazioni dell'Ente gestore relative alla costituzione delle commissioni di concorso, alla nomina, allo stato giuridico ed al trattamento economico del Direttore e del restante personale del mercato, nonché alla consistenza organica del personale stesso, non divengono efficaci senza l'approvazione da parte del Comune di Giulianova.

ART. 40

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle disposizioni della legge 25/03/1959, n° 125 sono soggette ai provvedimenti previsti dall'art. 15 della legge medesima.

Le infrazioni alle altre disposizioni introdotte dalla legge e dal regolamento regionale, nonché le gravi o ripetute scorrettezze igienico-sanitarie danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare ed amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

1° - In caso di infrazioni lievi:

- a - diffida (scritta o verbale) o sospensione da ogni attività nel mercato o chiusura dei magazzini o dei posti di compéra per un periodo massimo di 3 (tre) giorni di effettivo mercato disposta dal Direttore con provvedimento definitivo;

2° - In caso di infrazioni gravi:

- a - sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posti di compera per un periodo fino a 6 (sei) mesi deliberate dall'Ente Gestore o, in caso grave ed urgente, dal Direttore del mercato salvo successiva ratifica da parte dell'Ente Gestore previa contestazione di addebito all'interessato con provvedimento definitivo;
- b - revoca della concessione dei magazzini disposta dall'Ente gestore sentita la Direzione di mercato.

Le violazioni, di cui al precedente comma, sono altresì soggette alle sanzioni amministrative da un minimo di € 15,00=== (quindici) ad un massimo di € 2.500,00== (duemilacinquecento) irrogate dal Sindaco con le modalità di cui alla legge 24/11/1981, n°689.

I proventi derivanti dalle suddette sanzioni ed introitati dall'Ente gestore devono essere destinati al funzionamento del mercato e dei relativi servizi nonché all'ammodernamento ed al miglioramento degli impianti.

Nei casi gravi ed urgenti il Direttore del mercato, cui è attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del presente regolamento ed alle altre norme di legge in esso richiamate, può disporre il provvedimento di cui al precedente punto "2" lettera "a", ovvero la sospensione cautelativa.

Tali provvedimenti debbono essere, però, immediatamente comunicati all'Ente Gestore del mercato e perdono ogni efficacia se non sono dallo stesso ratificati entro 3 (tre) giorni.

ART. 41

NOMINA DI UN COMMISSARIO

In caso di gravi inefficienze e di irregolarità riscontrate nel funzionamento del mercato la Giunta Regionale provvede alla nomina di un commissario.

ART. 43

NORME TRANSITORIE

L'Ente gestore del mercato è il Comune di Giulianova. Fintanto che dura la gestione diretta del Comune la contabilità delle entrate e delle uscite di gestione del mercato è tenuta anche in forma separata dal bilancio comunale; ciò ai soli fini interni dell'Ente per assicurare che i proventi di gestione siano commisurati alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammodernamento od al miglioramento degli impianti.

I provvedimenti amministrativi di revoca delle concessioni di magazzini e posteggi od i provvedimenti disciplinari eventualmente in corso nei confronti degli operatori del mercato ittico alla data di approvazione del presente regolamento, sono disciplinati dalle disposizioni più favorevoli agli interessati fra queste e quelle del regolamento precedente in vigore.

Le concessioni di posteggi, uffici, magazzini e servizi in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità fino alla loro scadenza precedentemente fissata.

ART. 43

DISPOSIZIONI FINALI

Ogni disposizione del regolamento del mercato ittico precedentemente vigente viene revocata.

Il presente regolamento, sul quale è stato richiesto il preventivo parere della Commissione Regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1988, n°21, dopo l'intervenuta approvazione del Consiglio Comunale di Giulianova, viene pubblicato nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed entra in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione.

ALLEGATO "A"

TABELLA DELLE GIORNATE DI CHIUSURA DEL MERCATO

Il mercato rimane completamente chiuso nelle seguenti giornate festive:

Il primo di Gennaio - Capodanno;

Il lunedì dell'Angelo;

I giorno 22 Aprile - Festa del patrono;

Il 25 Aprile - Festa della liberazione;

Il 1° Maggio;

Il 15 di Agosto - Ferragosto;

Il 1° Novembre - Tutti i Santi;

Il 2 Novembre - commemorazione dei defunti:

L'8 Dicembre - L'Immacolata;

Il giorno di Natale;

Il giorno di S. Stefano;

Il 31 Dicembre - Ultimo dell'anno.

Il calendario delle giornate di chiusura de mercato può essere modificato entro il 30

Novembre di ogni anno da parte dell'Ente Gestore, sentita la Direzione di

Mercato. **ALLEGATO "B"**

TABELLA DEGLI ORARI DEL MERCATO

MATTINO:

Apertura cancelli per i conferitori fino a 15 minuti prima del sorteggio di ordine di vendita;

Ingresso commercianti	ore	05.30
Inizio vendita	ore	05.45
Chiusura sala asta	max ore	10.00
Apertura al pubblico uffici mercato ittico	ore	06.00
Chiusura al pubblico uffici mercato ittico	ore	10.30

POMERIGGIO:

	Invernale	Estivo
Apertura cancelli per i conferitori fino	ore 14.15	ore 15.15
Ingresso commercianti	ore 15.15	ore 16.15
Inizio vendita	ore 15.30	ore 16.30
Chiusura asta	ore 18.30	ore 19.30

L'orario invernale va dal 1° ottobre al 31 marzo.

L'orario estivo va dal 1° aprile al 30 settembre.

A discrezione dell'Ente Gestore, su proposta del direttore, sentita la Commissione di Mercato, gli orari del mercato possono essere cambiati avvertendone, mediante affissione nel mercato, gli interessati

ALLEGATO "C"

TARIFFE O DIRITTI

- A - DIRITTO DI MERCATO
- B - DIRITTO DI CASSA
- C - DIRITTO SANITARIO

PROVVIGIONE COMMISSIONARI

- A - DIRITTO DI COMMISSIONE
- B - DIRITTO D'ASTA

ALLEGATO "D"

AMMENZE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO ED AL REGOLAMENTO REGIONALE 12-12-1988, N° 92/13

Articolo 1

Vendere o acquistare quantitativi inferiori a quelli previsti € 50,00

Articolo 9

Non denunciare o denunciare almeno in parte
i quantitativi delle derrate introdotte nel mercato € 50,00

Articolo 10

Concedere in sub-concessione il servizio assunto - oltre
alla decadenza della concessione comporta l'ammenda di € 500,00

Articolo 11

Infrazioni alle disposizioni ordinate dal servizio di vigilanza
igienico-sanitaria € 500,00

Articolo 12

Non sottostare ai controlli sulla esattezza delle pesature € 50,00
Mantenere non puliti, non regolati, non in perfette
condizioni o non bene in vista gli strumenti di pesatura... € 25,00

Articolo 13

Esercitare il facchinaggio senza la prescritta autorizzazione € 100,00
Farsi aiutare nell'attività di facchinaggio da persone non
autorizzate € 100,00
Inosservanza di ogni altra norma dell'articolo 10 € 25,00

Articolo 14

Imporre pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti
dalle tariffe approvate per i servizi di mercato € 500,00
Imporre pagamenti che non siano il corrispettivo di

prestazioni effettivamente fornite	€ 2.500,00
Articolo 15	
Anticipare o ritardare la contrattazione al di fuori dell'orario fissato	€ 100,00
Articolo 16	
Non essere in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la targhetta di accesso al mercato	€ 25,00
Articolo 17,18,19	
Inosservanza delle norme sulla concessione dei magazzini e sull'assegnazione di posti di compera	€ 1.000,00
Articolo 20	
λ Vendere prodotti di produzione non propria o non dei soci	€ 250,00
λ Acquistare merci nel mercato per la rivendita nel mercato Stesso	€ 500,00
Articolo 22	
Svolgere attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ittici entro un raggio di 1.000 metri dal mercato	€ 2.500,00
Articolo 23	
Porre in vendita prodotti dichiarati omogenei che non risultino tali	€ 100,00
Evidenziare la merce in modo da trarre in inganno l'acquirente	€ 250,00
Porre in vendita prodotti non accuratamente lavati	€ 50,00
Svolgere nel mercato attività di produttore o negoziante da parte del mercato stesso o avere interesse, sia direttamente o per conto terzi o per interposta persona	€ 500,00
Alterare il peso del prodotto con bagnatura o altro artificio o consegnare come freschi di giornata prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza	€ 250,00
Articolo 25	
Mancanza di libretto sanitario	€ 50,00
Libretto sanitario non aggiornato	€ 25,00
Inosservanza delle norme relative alle cassette e contenitori	€ 150,00
Articolo 26	
Ogni infrazione sulla circolazione dei veicoli	€ 50,00

Articolo 27

a - Ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare circolazione	€	50,00
b - Attirare i compratori con grida e schiamazzi	€	25,00
c - Sollecitare offerte e sottoscrizioni	€	25,00
d - Esercitare commercio senza autorizzazione	€	150,00
e -f - Introdurre cani e/o accendere fuochi	€	15,00
g - Accettare e/o offrire mance	€	25,00
h - Gettare derrate avariate	€	500,00
i -l - Infrazioni sulla disciplina del mercato, delle contrattazioni, sulla decenza, ordine e sicurezza	€	100,00
m - Toccare i prodotti da parte dei non addetti al servizio	€	25,00
Per ogni altra infrazione al regolamento del mercato non espressamente richiamata	€	25,00